

DECISIONE N. 1958/85 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1985****che sospende l'applicazione del dazio definitivo antidumping sulle importazioni di talune lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo originarie del Brasile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue :

con la raccomandazione n. 1230/82/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, di spessore pari o superiore a 3 mm, della sottovoce ex 73.13 B I a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.13-17, 19, 21 e 23 originarie del Brasile.

Il 1° aprile 1985, la Comunità ed il Brasile hanno concluso un accordo sugli scambi dei prodotti siderurgici, tra cui le lamiere del tipo summenzionato. L'accordo prevede, tra l'altro, il rispetto di alcuni livelli di prezzo tra le esportazioni dei prodotti suddetti nella Comunità e subordina le medesime a determinate restrizioni quantitative.

Alla luce di questo accordo, in particolare delle disposizioni relative ai prezzi e ai quantitativi, la Commis-

sione ritiene che non sia più necessario applicare il dazio antidumping per tutelare gli interessi comunitari. È pertanto necessario sospendere il dazio antidumping definitivo dal 1° aprile 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito con la raccomandazione n. 1230/83/CECA sulle importazioni di talune lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, di spessore pari o superiore a 3 mm, della sottovoce ex 73.13 B I ex a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.13-17, 19, 21 e 23 originarie del Brasile, è sospeso per le importazioni effettuate dopo il 1° aprile 1985.

Articolo 2

Tutti i dazi antidumping istituiti con la raccomandazione n. 1230/83/CECA sui prodotti di cui all'articolo 1 successivamente al 1° aprile 1985, sono rimborsati dalla autorità degli stati membri nei quali sono stati riscossi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 20. 5. 1983, pag. 13.